



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO E TRIBUTI

n. 941, del 22 MAG. 2025

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 per il personale non dirigente (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO e TRIBUTARIO

Premesso che:

- con deliberazione n. 1 del 30.01.2025, il Comune di Modica è stato dichiarato ente finanziariamente dissestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss., D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 250, c. 1 del TUEL, *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato (con riferimento all'esercizio in corso), comunque nei limiti delle entrate accertate.....”*;

Rilevato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo in questione costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2025, nell'attesa della stipula del CCNL per il triennio 2022/2024, è disciplinato dall'art 79 del CCNL 2019/2021;

Dato atto che:

- che questo Ente, mediante l'organigramma approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106/2023, ha previsto una nuova strutturazione organizzativa della macchina comunale, ripartita, quanto a strutture di massima dimensione, in tre Settori, da affidare alla direzione della Dirigenza;
- che con decorrenza dall'1 e 5 giugno 2023 sono state assunte a tempo determinato le tre figure di Dirigente ex art. 110, comma 1, del TUEL, quali figure apicali cui è stata assegnata la direzione dei suddetti Settori;

Atteso che:

- con deliberazione della G.M. n. 173 del 09.07.2024 è stato approvato il nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con deliberazione della G.C. n.

50/2023, che ha previsto una nuova strutturazione organizzativa della macchina comunale, ripartita, quanto a strutture di massima dimensione, in quattro Settori;

- con la citata deliberazione al fine di garantire prontamente la direzione di tale nuovo Settore IV, anche nelle more e/o nell'eventuale difficoltà della nuova assunzione predetta, attivando gli ulteriori strumenti consentiti dalla vigente normativa (incarico ad interim ad altro Dirigente, o altri previsti, incarico ex art. 97, comma 4, lett. d) TUEL) nel pieno rispetto dei limiti di spesa dettati dalla vigente normativa;

Viste le determinate sindacali n. 2005 del 05.09.2024, e la n. 547 del 02.04.2025 con cui viene nominato il Segretario Generale Dirigente ad interim del IV Settore;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2024. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «eventualità e variabilità» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

Dato atto, altresì, che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*;

Richiamato il disposto dell'art. 8, comma 3, D.L. 13/2023: *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016”*;

Evidenziato che: *“gli enti dissestati possono costituire il fondo nella sua parte stabile essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile con l'unica eccezione delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti*

*economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; cioè l'ente conserva il potere/dovere di costituire il fondo seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”;*

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri di trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;*
- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 (quota anno 2023 stabile e quota anni 2021/2022 variabile);
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B 1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01.04.2023);
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Modica:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale (cfr. circolari RGS, n. 18/2021, n. 25/2022, n. 8/2023 e 32/2024);
- fondo del lavoro straordinario;
- indennità una tantum personale art. 90;

Ritenuto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”*;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicitiva del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2025, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018;

Riscontrato che per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è rispettato per l'anno 2025 come dimostrato dal prospetto che segue:

<b>Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016</b>	
fondo salario accessorio comparto anno corrente	€ 1.131.212,31
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 88.044,00
salario accessorio segretario generale anno corrente	€ 31.600,00
fondo dirigenza anno corrente	€ 126.186,89
fondo straordinario anno corrente	€ 99.130,08
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ 15.538,00
<b>ammontare parziale salario accessorio anno corrente</b>	<b>€ 1.491.711,28</b>
somme 2025 non soggette al limite	<b>€ 20.186,89</b>
<b>ammontare salario accessorio anno corrente</b>	<b>€ 1.471.524,39</b>
fondo salario accessorio comparto anno 2016	€ 1.427.936,34
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 198.775,87
salario accessorio segretario generale anno 2016	€ 42.406,13
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ 99.130,08
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
<b>limite salario accessorio anno 2016</b>	<b>€ 1.768.248,42</b>
<b>Eventuale aumento o decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016</b>	<b>€ 296.724,03</b>

Evidenziato che un eventuale adeguamento, dovuto a un incremento del fabbisogno che potrà realizzarsi con la revisione dell'attuale PIAO, andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

Dato atto che per le Posizioni organizzative, oggi Elevate qualificazioni, l'impegno di spesa per l'anno 2025 corrisponde al valore determinato per l'anno 2022 incrementato in quota parte dello 0,22% del monte salari anno 2018 così come previsto dall'art.79, c.3 del CCNL 2019-2021 e precisamente, viene quantificato in €. 88.044,00 oltre O.R.;

Evidenziato che allo stato non sono conosciute le economie dell'anno 2023 e dell'anno 2024, da riportare sull'anno 2025 attesa la mancata ripartizione del fondo dell'anno 2023, e la mancata liquidazione dell'anno 2024, in corso di definizione;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel seguente prospetto:

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A)**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
<b>Risorse stabili soggette a limite</b>		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	1.004.809,10
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art.67, c. 2, lett.a), CCNL 21.05.2018	38.188,80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art.79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	4.678,70
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	Art.79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art.67, c. 2, lett.c) CCNL 21.05.2018	47.412,63
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	0,00
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00
Eventuale taglio del fondo storizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	0,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		0,00
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	32.955,00
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale ex art. 79, c. 1, lett. d) ccnl 16/11/22 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	8.420,10
Differenze stipendiali personale Inquadro in B3 e D3 - art. 79, c. 1-bis, ccnl 16/11/22	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	87,20
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>1.136.551,53</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	3.042,75
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del d.lgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)</b>		<b>3.042,75</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 d.lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023,	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio - L. n. 326/2003 art. 6 CCNL 9.05.2006	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Indennità centralinisti non vedenti (art. 9 L. 113/1985)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, c.1, lett.b), D.L. n. 437/1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
compensi ISTAT (art.70-ter CCNL 21.05.2018)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>3.042,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>1.139.594,28</b>

**TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**

**1.055.264,48**

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**

**1.055.264,48**

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO**

**1.427.936,34**

(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

198.775,87

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO**

**1.229.160,47**

**LIMITE OK**

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad € 1.136.551,53 e che la parte variabile ammonta a € 3.042,75, interamente non soggette al limite per disposizioni di legge, per un totale complessivo del fondo delle risorse decentrate anno 2025 di € 1.139.594,28 oltre O.R.;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e di conseguenza non si dovrà procedere ad alcuna decurtazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Considerato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura nelle previsioni del bilancio stabilmente riequilibrato anno 2025 afferenti la spesa del personale;

Dato atto, inoltre, che si provvederà all'approvazione del nuovo CDI secondo i riferimenti contrattuali del vigente CCNL 2019-2021 Funzioni locali per il personale non dirigente e nelle more, in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*", trasmettendo, tra l'altro, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamata la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12.07.2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista la determina del C.S. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente ex art. 110, c. 1 del TUEL del Settore Finanziario e Tributi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo €. 1.139.594,28 oltre O.R., dettagliati come segue:

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A)**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
<b>Risorse stabili soggette a limite</b>		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	1.004.809,10
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art.79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c.2, lett.a); CCNL 21.05.2018	38.188,80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art.79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b); CCNL 21.05.2018	4.678,70
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	Art.79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art.67, c. 2, lett.c) CCNL 21.05.2018	47.412,63
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d); CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e); CCNL 21.05.2018	0,00
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f); CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g); CCNL 21.05.2018	0,00
Eventuale taglio del fondo storizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	0,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		0,00
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza € 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
	Art. 79, c. 1, lett. b); CCNL 16.11.2022	32.955,00
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c); CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale ex art. 79, c. 1, lett. d) ccnl 16/11/22 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d); CCNL 16.11.2022	8.420,10
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 - art. 79, c. 1-bis. ccnl 16/11/22	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	87,20
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>1.136.551,53</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a); CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d); CCNL 21.05.2018	3.042,75
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. e); CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b); CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j); CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k); CCNL 21.05.2018	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)</b>		<b>3.042,75</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a); CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b); CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023,	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio - L. n. 326/2003 art. 6 CCNL 9.05.2006	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
indennità centralisti non vedenti (art. 9 L. 113/1985)	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, c.1, lett.b), D.L. n. 437/1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
compensi ISTAT (art.70-ter CCNL 21.05.2018)	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. c); CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f); CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, e. 1091, L. n. 145/2018	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno 0,22% del monte salari anno 2018	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>3.042,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>1.139.594,28</b>

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

1.055.264,48

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

1.055.264,48

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO

1.427.936,34

(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

198.775,87

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO

1.229.160,47

LIMITE OK

3. di fissare per l'anno 2025 in €. 1.139.594,28 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, costituito e quantificato come dai prospetti che si allegano al presente atto per fame parte integrante e sostanziale di cui:
  - €. 210.248,30 per somme indisponibili alla contrattazione decentrata per indennità di comparto e progressioni economiche;
  - €. 929.345,98 quali somme disponibili alla contrattazione decentrata da destinare ai vari istituti di cui al CCDI;
4. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura nelle previsioni dell'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2025 afferenti la spesa del personale;
6. di impegnare la spesa complessiva nascente dal presente atto pari a €. 1.229.524,73 comprensiva di O.R. pari ad €. 300.178,75 nell'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2025, come di seguito indicato:
  - €. 912.111,49 al cap. 40/50;
  - €. 317.413,24 al cap. 2110/10
7. di dare atto che la somma pari ad €. 210.248,30 per indennità di comparto e progressioni economiche trovano copertura nella spesa del personale nell'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2025;
8. di dare atto che allo stato nessuna somma per gli incentivi per funzioni tecniche e consulenza appalti, e compensi ISTAT, sono stati comunicati dai Dirigenti dei Settori interessati, che se comunicati successivamente alla data di costituzione del presente Fondo, saranno quantificati e saranno oggetto di modifica del presente atto, rappresentando altresì che gli stessi trovano copertura negli appositi quadri economici dei singoli affidamenti;
9. dare atto che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, costituito in questa fase in via provvisoria in attesa del parere dei revisori dei conti, risulta contenuto entro il limite di spesa del 2016, come evidenziato nelle premesse, e che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a ricalcolare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
10. di rinviare alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente la definizione dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle predette come sopra costituite per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018;
11. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di trasmettere copia del presente atto ai Revisori dei Conti per acquisire il parere così come previsto dall'art. 40-bis del D. Lgs.165/01 modificato dal D.Lgs n.150/09, nonché alle R.S.U. ed alle rappresentanze delle OO.SS, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6, comma 2, e art.7 del Codice del Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445*

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Di Martino



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
806	22.05.2025	912.111,49	40/50	2025
807	22.05.2025	317.413,24	2110/10	2025

Modica, 22 MAG. 2025

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 22 MAG. 2025

Il Responsabile del Servizio finanziario

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 MAG. 2025 al 6 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione